

STUDIO SILVESTRINI
CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Faenza-Imola, 9 luglio 2024

Oggetto: Circolare mensile per la clientela luglio 2024

Informative e news per la clientela di Studio

Il concordato preventivo biennale	pag. 2
Le scadenze delle comunicazioni alle casse previdenziali professionali	pag. 4
Ancora novità in tema di compensazione dei crediti 4.0	pag. 6
Circolare n. 13/E/2024: cessione immobili <i>superbonus</i>	pag. 8
Circolare n. 14/5/2024: agevolazione prima casa <i>under 36</i>	pag. 10
Chiarimenti sui nuovi blocchi alla compensazione dei crediti	pag. 11
Pubblicati i coefficienti per la regolarizzazione del magazzino	pag. 13
La rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo	pag. 15
Principali scadenze dal 16 luglio 2024 al 15 agosto 2024	pag. 17

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'istituto del concordato preventivo biennale prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

Ambito soggettivo

Il bacino di potenziali fruitori del concordato è rappresentato dai "*contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato*" (art. 6 del DLgs. 13/2024).

La norma non opera alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica del soggetto che consegue il reddito, per cui possono avvalersi del concordato tanto soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell'art. 5 del TUIR, quanto soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate.

All'interno dell'ampia categoria sopra definita, il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti:

- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d'imposta 2024.

Requisiti di accesso

Il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:

- non deve avere debiti tributari (art. 10 del DLgs. 13/2024);
- oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

Cause di esclusione

Oltre al rispetto dei requisiti soggettivi, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l'applicazione del concordato preventivo biennale:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna negli ultimi tre periodi d'imposta per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggi, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- inizio attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Il concordato preventivo biennale è riservato ai contribuenti in regime forfetario e ai soggetti "che applicano" gli ISA (art. 10 co. 1 del DLgs. 13/2024); di conseguenza, i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non dovrebbero accedere al concordato preventivo biennale.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Procedura di accesso

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate sulla base di dati che devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.

Per effetto di quanto previsto dai Provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. 68687 e n. 68629 (approvazione del modello REDDITI PF 2024 e dei modelli ISA 2024), la comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

- del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
- della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfettario.

All'interno dei citati quadri è inoltre possibile visualizzare la proposta di reddito concordato ed accettarla.

Sia per i contribuenti in regime forfettario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l'accesso al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024.

Accettazione della proposta

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato (artt. 12 e 25 del Dlgs. 13/2024).

L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati (art. 12 co. 1 del DLgs. 13/2024).

Mancata accettazione della proposta

La mancata accettazione della proposta non produce di per sè alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio (art. 6 co. 8 del DM 14.6.2024).

Rinnovo del concordato

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione (artt. 14 e 27 del DLgs. 13/2024).

Effetti del concordato

Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

Lo Studio Silvestrini contatterà direttamente i potenziali beneficiari del regime all'inizio del mese di settembre.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

LE SCADENZE DELLE COMUNICAZIONI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al 2023, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai regolamenti dei singoli enti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2023
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2024 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2024, 2° acconto entro il 5 agosto 2024 e saldo anno precedente entro il 15 novembre 2024 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 14 novembre 2024 in via telematica	Saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito (per i soggetti che beneficiano della proroga, termine fissato al 30 agosto 2024)
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2024 entro il 30 settembre 2024 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2024
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2024 entro il 30 luglio 2024	1° rata entro il 30 settembre 2024
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/RED entro il 30 settembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2024 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2024 da inviare telematicamente	Saldo entro il 20 dicembre 2024 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2024 da inviare telematicamente	Saldo entro il 20 dicembre 2024 (rateizzabile)
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2023
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2024	Saldo entro il 30 settembre 2024 o rateizzazione in 4 rate o in 8 rate
Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2024	31 ottobre 2024 oppure in 3 rate
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2024 entro il 10 settembre 2024 in via telematica	Saldo in 3 rate tra ottobre e dicembre 2024

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2024 entro il 31 ottobre 2024 in via telematica	Saldo entro il 31 dicembre 2024 (rateizzabile)
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2024 per la quota B entro il 31 luglio 2024 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2024 (rateizzabile)
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Mod. EPPI 03 entro il 30 settembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2024
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 30 settembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2024
Veterinari	www.enpav.it	Mod. 1/2024 entro il 30 novembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 28 febbraio 2025

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

ANCORA NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI 4.0

L'articolo 6, D.L. 39/2024, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0", le imprese beneficiarie debbono comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Con il Decreto direttoriale Mimit del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d'imposta in oggetto, per la cui gestione il Mimit si avvale del Gse. Tali comunicazioni sono elaborate dal GSE e successivamente inviate all'Agenzia delle entrate.

In relazione ai periodi di imposta 2023 e 2024 ante Decreto tali comunicazioni non hanno avuto carattere preventivo, ne è derivata una difficoltà di "quadratura" tra comunicazioni e compensazioni sulla quale è tornata a esprimersi l'Agenzia delle entrate in apposita faq pubblicata in data 19 giugno 2024.

L'Amministrazione finanziaria ha spiegato che tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del Gse e del successivo invio all'Agenzia delle entrate, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia delle entrate, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "Transizione 4.0") per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno stesso. In tale periodo l'Agenzia delle entrate verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal Gse sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Acquisizione comunicazione dal Gse	F24 valido con data presentazione
Mancata comunicazione dal Gse	F24 scartato

Si ricorda infatti che con risoluzione n. 25/2024, l'Agenzia delle entrate ha "revocato" il blocco all'utilizzo dei crediti di imposta, sotto richiamati, che fanno riferimento alla compensazione dei crediti "**Beni strumentali nuovi**" e "**Ricerca e sviluppo**", c.d. "Transizione 4.0".

codici tributo 6936 e 6937 se indicati come "anno di riferimento" il 2023 o il 2024
codici tributo 6938 , 6939 e 6940 , se viene indicato come "anno di riferimento" il 2024

Ne deriva che dallo scorso 15 maggio è nuovamente possibile procedere alla compensazione dei crediti spettanti per tali investimenti senza che la stessa sia bloccata, ma al fine della regolarità della compensazione sarà necessario procedere secondo le seguenti indicazioni a seconda di quando gli investimenti sono stati compiuti:

Investimenti effettuati	Azione	Come e dove
Dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024	Comunicazione dell'investimento da eseguirsi <i>ex post</i>	Telematicamente sul sito istituzionale Gse
Dal 30 marzo 2024	Comunicazione dell'investimento da eseguirsi <i>ex ante ed ex post</i>	Telematicamente sul sito istituzionale Gse

Da tale data si rende possibile procedere solo sul sito del Gse (no pec) e come segue:

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Comunicazione <i>ex post</i>	Il modello è trasmesso solo in caso di completamento dell'investimento e in tal caso <u>la data finale deve coincidere con la data di completamento degli investimenti</u>
Comunicazione <i>ex ante</i>	Il modello si trasmette preventivamente per comunicare quali sono gli investimenti che si intende effettuare, <u>la data di inizio investimento da indicare deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante assunto dall'azienda</u>

Il credito potrà quindi essere validamente compensato solo dopo l'avvenuto invio delle predette comunicazioni, in via precauzionale, per il futuro, alcuni Ordini dei commercialisti suggeriscono, presentata la comunicazione al Gse di attendere 10 giorni per la compensazione del relativo credito come già accade per altre compensazioni.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 13/E/2024: CESSIONE IMMOBILI SUPERBONUS

Con la circolare n. 13/E/2024, l'Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all'applicazione della nuova lettera b-bis) dell'articolo 67, Tuir, introdotta a far data dal 1° gennaio scorso dalla Legge di Bilancio 2024. In particolare, alla tradizionale casistica di plusvalenze immobiliari già previste nella lettera b) dell'articolo 67, Tuir, si aggiunge la lettera b-bis) riguardante le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi agevolati di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, conclusi da meno di 10 anni all'atto della cessione, con esclusione degli immobili che siano stati ricevuti per successione o adibiti ad abitazione principale da parte del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo di possesso.

Ambito applicativo della novità

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, il presupposto di tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile scatta in capo al cedente anche se il soggetto che ha beneficiato del superbonus è stato un altro soggetto rientrante in quelli aventi diritto (ad esempio il conduttore, il comodatario o il familiare convivente). L'Agenzia delle entrate ha inoltre precisato i seguenti aspetti:

- rientra nell'ambito applicativo della lettera b-bis) dell'articolo 67, Tuir solamente la prima cessione effettuata successivamente al termine dei lavori che hanno beneficiato del superbonus;
- la fattispecie impositiva opera a prescindere dalla modalità di fruizione del superbonus (detrazione diretta o opzione per cessione/sconto in fattura);
- non assume alcun rilievo la misura della detrazione goduta nell'ambito del superbonus (110%, 90%, 70% o 65%), con la conseguenza che i lavori possono essere stati eseguiti sia prima sia successivamente al 1° gennaio 2024
- la cessione può riguardare anche immobili posseduti da molti anni, in quanto il presupposto impositivo riguarda l'avvenuta esecuzione di lavori che hanno beneficiato del superbonus.

Di particolare interesse è stato il chiarimento secondo cui genera plusvalenza anche la cessione della singola unità immobiliare situata in un condominio nel quale sono stati eseguiti lavori sulle parti comuni (c.d. "trainanti"), anche se sulla predetta unità non sono stati effettuati lavori "trainati".

Termine temporali dei 10 anni

Per la determinazione del termine temporale dei 10 anni entro i quali la cessione assume rilevanza reddituale, l'Agenzia delle entrate precisa che occorre considerare la data di conclusione degli interventi ammessi al superbonus, dovendosi aver riguardo alla data di conclusione dei lavori comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi in vigore. Pertanto, rimangono escluse dalla lettera b-bis) le cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori superbonus non ancora terminati al momento della cessione stessa.

Determinazione della plusvalenza

Per la determinazione della plusvalenza imponibile, la circolare n. 13/E/2024 conferma la distinzione seguente:

- se il superbonus nella misura del 110% è stato fruito con opzione per la cessione/sconto in fattura, e la cessione avviene non oltre 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori, nella determinazione del costo da contrapporre al prezzo di cessione non si tiene conto delle spese relative agli interventi. Se la cessione avviene invece successivamente al termine dei 5 anni (ed entro il decimo), nel costo è riconosciuto il 50% dell'importo dei lavori;

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

- se il superbonus è stato fruito sotto forma di detrazione nel modello Redditi, o in misura diversa dal 110% con opzione per cessione/sconto in fattura, nella determinazione del costo si tiene conto anche delle spese sostenute per i lavori.

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 14/E/2024: AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36

Con la circolare n. 14/E del 18 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti in relazione alla proroga dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti “under 36” disposta dalla conversione in legge del c.d. “Decreto Milleproroghe”, avvenuta con la L. 18/2024, ed entrata in vigore il 29 febbraio scorso. La proroga consente, in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 64, D.L. 73/2021, di fruire dell’agevolazione (che in origine era prevista fino al 31 dicembre 2023) anche per gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il preliminare. Posto che la proroga è entrata in vigore il 29 febbraio 2024, coloro che hanno acquistato un immobile con i benefici prima casa nei primi 2 mesi del 2024 non hanno potuto fruire dell’agevolazione “under 36”, versando le imposte nei modi ordinari, ossia il 4% di Iva (e registro in misura fissa) o il 2% di imposta di registro (oltre alle ipotecarie e catastali in misura fissa), nonché l’imposta sostitutiva sull’eventuale mutuo contratto per l’acquisto.

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

La Legge di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe” ha disposto che per coloro che hanno acquistato nel periodo 1° gennaio 2024 – 29 febbraio 2024 una prima casa con i requisiti previsti per gli “under 36” possono ottenere la “restituzione” delle imposte pagate fruendo di un credito d’imposta di pari importo, da utilizzare nel corso del 2025 con le stesse modalità già previste per il credito d’imposta di cui allo stesso D.L. 73/2021, ossia:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati successivamente;
- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- in compensazione nel modello F24.

Tuttavia, come precisato nella circolare n. 14/E/2024, il credito d’imposta non è riconosciuto in via automatica, bensì richiede la redazione di un atto integrativo davanti al notaio, in cui sono richiesti i benefici “under 36” e rese le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di età e reddituali (non aver compiuto 36 anni nel corso del 24 e Isee non superiore a 40.000 euro). L’atto integrativo:

- deve contenere la dichiarazione circa il requisito reddituale in corso di validità nel 2024 o l’avvenuta richiesta, presentando apposita dichiarazione sostitutiva;
- può essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma comunque entro il termine di utilizzo del credito d’imposta (31 dicembre 2025);
- è esente da imposta di registro.

Per quanto riguarda la determinazione del credito d’imposta, la circolare n. 14/E/2024 precisa che:

- include le imposte di registro, ipotecarie e catastali versate sull’acquisto e su eventuali acconti o caparre in sede di preliminare, l’Iva e l’imposta sostitutiva sul mutuo;
- è invece esclusa l’Iva pagata su eventuali acconti corrisposti nel preliminare nel corso del 2023, nonché l’imposta fissa di registro dovuta per il preliminare stesso.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

CHIARIMENTI SUI NUOVI BLOCCHI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI

Nella Circolare mensile del mese di giugno sono state commentate le novità inerenti l'utilizzo dei crediti di imposta in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione. La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 dell'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi.

Innanzitutto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che dal 1° luglio 2024 tutti i modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Tale obbligo si estende anche alle compensazioni "verticali" nel caso in cui le stesse siano esposte nel modello F24.

Per quanto riguarda, inoltre, il divieto di compensazione dei crediti previsto dall'articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, i principali chiarimenti forniti sono esposti nella tabella seguente.

Argomento	Chiarimento circolare n. 16/E/2024
Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro	Rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti (comprese le somme oggetto degli atti di recupero). Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro a condizione che per gli stessi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione e non siano in essere piani di rateazione. I carichi affidati all'agente della riscossione per i quali è concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora non vi sia stata decadenza dal beneficio della rateazione.
Crediti per i quali opera l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione	Ai sensi dell'articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 la compensazione dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail può sempre essere effettuata nel modello F24, anche in presenza di somme affidate all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Si precisa però che, laddove operi il divieto di compensazione dei crediti fiscali, non è consentito esporre nel medesimo F24 sia crediti Inps o Inail sia crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione (in questo caso, l'F24 presentato con crediti sia di un tipo sia dell'altro, sarà oggetto di scarto da parte di Entratel). Nel caso in cui un contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia. A titolo esemplificativo, i crediti oggetto del potenziale inutilizzo sono: <ul style="list-style-type: none">- crediti relativi alle imposte erariali;- credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013;- credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;- credito d'imposta 4.0;- crediti d'imposta relativi a <i>bonus</i> edilizi;- altri crediti di natura agevolativa.
Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione	Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto: della sospensione giudiziale o amministrativa dei

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

	<p>carichi affidati, della concessione di un piano di rateazione per il quale non sia intervenuta la decadenza ovvero del pagamento (anche parziale) delle somme dovute. La rimozione o la riduzione sotto i 100.000 euro di importo complessivo dei carichi affidati potrà essere conseguita anche per mezzo dell'utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.</p>
Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all'articolo 31, D.L. 78/2010	<p>Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010. L'inibizione alle compensazioni introdotta si differenzia dal divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa. Resta in ogni caso ferma la possibilità ai sensi dell'articolo 31, comma 1, quarto periodo, D.L. 78/2010 di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l'utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l'ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro.</p>

PUBBLICATI I COEFFICIENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

Con il Decreto 24 giugno 2024 il Mef ha approvato i coefficienti necessari al calcolo dell'imposta sostitutiva per la regolarizzazione del magazzino delle imprese, introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio. Il Decreto prevede 3 distinte serie di coefficienti a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli Isa e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.

La regolarizzazione

L'articolo 1, commi da 78 a 85, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha riproposto la possibilità di regolarizzare il magazzino, ossia la possibilità di adeguare le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 2023.

La norma non pone particolari limitazioni soggettive, stabilendo che l'adeguamento del valore del magazzino interessa tutte le imprese, a esclusione di quelle che adottano i Principi contabili internazionali. Pertanto, sono interessate tutte le società (di persone e di capitali) e le imprese individuali. Devono ritenersi escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificata e i contribuenti in regime forfettario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale.

Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati di cui all'articolo 92, Tuir, relative al periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2023. Si tratta quindi in generale delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023.

Il richiamo al solo articolo 92, Tuir comporta che non possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di cui all'articolo 93, Tuir, ossia quelle riferite alle opere, forniture e servizi infrannuali e ultrannuali.

Gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva e di Iva devono essere versati in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:

- la prima rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta 2023;
- la seconda rata entro il termine di versamento della seconda (o unica) rata di acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta 2024.

L'adeguamento del magazzino non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.

Pertanto, i nuovi valori:

- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali già a partire dal periodo d'imposta 2023;
- non possono essere tenuti in considerazione dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento relativo ai periodi d'imposta antecedenti al 2023.

Modalità di adeguamento

La regolarizzazione del magazzino può avvenire con una delle 2 seguenti modalità:

- eliminazione delle esistenze iniziali;
- iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In ogni caso, l'adeguamento dovrà essere indicato nel modello Redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023.

L'adeguamento in aumento delle esistenze iniziali può riguardare solamente le quantità esistenti al 1° gennaio 2023. In tal caso:

- non è richiesto alcun versamento ai fini Iva;
- è dovuta l'imposta sostitutiva del 18% sull'importo oggetto di regolarizzazione (ossia sul magazzino che viene iscritto).

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

L'ipotesi di eliminazione del magazzino è subordinata all'approvazione di un apposito Decreto chiamato a fissare i coefficienti da utilizzare, Decreto che, come detto, è stato approvato alla fine del mese di giugno.

L'eliminazione delle esistenze iniziali eccedenti quelle effettive può avvenire sia per quantità che per valori. La regolarizzazione prevede il versamento:

- dell'Iva determinata in base all'aliquota media del 2023, applicata sul valore eliminato corretto da un coefficiente di maggiorazione variabile in funzione del settore in cui opera l'impresa;
- dell'imposta sostitutiva Ires/Irpef e Irap del 18% sulla differenza tra l'ammontare calcolato ai fini Iva (ossia l'ammontare eliminato adeguato sulla base del relativo coefficiente) e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

I coefficienti approvati

Il Decreto individua i coefficienti classificando le attività sulla base del relativo codice Ateco.

A tal fine sono previsti 3 distinti allegati da utilizzare nelle seguenti situazioni:

- allegato 1 – contiene i coefficienti utilizzabili dai soggetti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi inferiori a 5.164.569 euro, anche qualora si sia verificata una delle cause di esclusione;
- allegato 2 – contiene i coefficienti utilizzabili dai soggetti che hanno dichiarato ricavi superiori a 5.164.569 euro;
- allegato 3 – contiene i coefficienti utilizzabili dai soggetti che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi inferiori a 5.164.569 euro.

Pertanto, per verificare il coefficiente applicabile al contribuente, a seconda della situazione in cui si trova, occorrerà individuare l'allegato applicabile e quindi il relativo codice attività.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

Sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Rateizzazione”, sono disponibili i seguenti modelli utili alla rateizzazione degli importi iscritti a ruolo:

- R1 Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti;
- R2 Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale;
- R3 Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;
- R4 Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
- R5 Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.

La richiesta di rateizzazione è “libera”, senza l’obbligo di produrre alcun allegato, per importi iscritti a ruolo pari complessivamente a 120.000 euro. Le richieste di rateizzazione per importi superiori a 120.000 euro e quelle di proroga di una rateizzazione di qualsiasi importo, invece, vengono analizzate secondo i parametri dell’Indice di liquidità (che deve essere inferiore a quello eventualmente già presentato in caso di proroga) e dell’indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili).

L’istanza di rateizzazione può essere presentata, alternativamente:

- direttamente online, tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata;
- tramite pec, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della DRE relativa alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
- agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Una volta ottenuto il provvedimento che definisce il piano rateale dei pagamenti, la decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

Se si decade dal beneficio della rateizzazione, il debitore è considerato in mora a partire dall’ultima rata pagata e, pertanto, da tale data sono dovuti gli interessi di mora.

La documentazione necessaria per la rateizzazione dei debiti di importo superiore a 120.000 euro

Le società di capitali, le società di persone, le cooperative e mutue assicuratrici e le ditte individuali in contabilità ordinaria, in caso di richiesta di dilazione per importi complessivi superiori a euro 120.000, devono ricadere in una momentanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria per avere accesso alla dilazione, dimostrabile mediante un valore dell’Indice di liquidità inferiore a 1.

In presenza di un valore dell’Indice di liquidità pari o superiore a 1, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà e non è fruibile la rateizzazione del debito.

Se l’Indice di Liquidità ha un valore che consente la concessione di un piano di rateazione, il numero delle rate mensili concedibili viene determinato secondo il valore dell’indice Alfa.

Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato, invece, le richieste di rateizzazione per importi complessivi superiori a 120.000 euro necessitano la presentazione dell’Isee.

Se la società si trova in stato di liquidazione, è inoltre necessario produrre una relazione sottoscritta da un professionista nella quale attestare i motivi che determinano l’impossibilità di fare fronte al pagamento e la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare il soddisfacimento

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

dei creditori sociali. In ogni caso, se la società è in liquidazione, il numero massimo delle rate mensili concedibili è pari a 24.

In presenza dei presupposti di legge, potranno essere inoltre concessi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione:

- una proroga della dilazione già accordata, in caso di peggioramento della temporanea difficoltà finanziaria;
- una rateazione straordinaria, accertata l'impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di rateazione ordinario.

È disponibile una guida che fornisce informazioni su quali somme sono rateizzabili, su come presentare la domanda, sulle modalità di pagamento delle rate e sugli effetti della rateizzazione o dell'eventuale decadenza, al link https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/Rateizzazione_delle_cartelle_di_pagamento-Vademecum.pdf

La decadenza per inadempienza dei piani a causa del mancato pagamento delle rate

La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell'istanza, indipendentemente dalla tipologia dell'istanza stessa (ordinaria o straordinaria).

Più precisamente:

- per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex "zona rossa"), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

In caso di decadenza per inadempienza:

- per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all'istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
- per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Martedì 16 luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.

Giovedì 25 luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

Mercoledì 31 luglio

Proroga versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza ordinaria era il 1° luglio 2024, a seguito della proroga disposta dall'articolo 37, D.Lgs. 13/2024. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

superiore a 5.164.569 euro (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al II trimestre 2024.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti,

Studio Silvestrini